

STATUTO ADISCO SEZIONE TERRITORIALE APUANIA – ODV

Articolo 1 Costituzione

1. E' costituita ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile l'Associazione denominata "Associazione Italiana Donatrici Volontarie Sangue di Cordone Ombelicale - Sezione Territoriale Apuania - ODV", in sigla "ADISCO Apuania Sezione Territoriale - ODV" di seguito detta Associazione Territoriale.
2. L'Associazione Territoriale, si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione Territoriale adotta la qualifica e l'acronimo ODV - nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione Territoriale è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
5. Il presente Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del c.c.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione Territoriale ha sede nel Comune di Massa
2. Con delibera dell'Organo di amministrazione potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione Territoriale è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. L'Associazione Territoriale è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione Territoriale svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente

in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

L'Associazione Territoriale nel comune o nella provincia di sua competenza, in particolare intende:

- 1) svolgere opera di sensibilizzazione presso la popolazione locale per diffondere la conoscenza dei problemi inerenti alla donazione di Sangue di Cordone Ombelicale ed al suo trapianto;
- 2) promuovere attraverso i propri soci, la donazione di Sangue Cordonale e Cellule Staminali Emopoietiche in generale e da SCO, in particolare, e la rispettiva applicazione in termini terapeutici; *idem -*
- 3) sostenere la ricerca sulle cellule staminali e il loro utilizzo clinico;
- 4) sostenere la ricerca e l'applicazione clinica dell'uso non convenzionale del sangue di cordone ombelicale, in particolare l'uso trasfusionale, delle emazie, della quota plasmatica per la creazione di gel piastrinico e collirio;
- 5) promuovere iniziative atte a potenziare lo sviluppo della donazione di Sangue di Cordone Ombelicale;
- 6) collaborare con le istituzioni comunali e/o provinciali, e degli altri enti locali per la formulazione di piani e programmi di studio e per la promozione di provvedimenti, anche normativi, relativi alle CSE;
- 7) promuovere la formazione di gruppi volontari; -
- 8) collaborare con i centri di tipizzazione tessutale allo scopo di facilitare l'espletamento della tipizzazione stessa;
- 9) sostenere le attività delle banche SCO e dei centri di ricerca/raccolta con l'acquisto di materiale, strutture, attrezzature e con l'erogazione di borse di studio.
- 10) stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie genetiche ed infettive trasmissibili;
- 11) stimolare e favorire la ricerca nel settore delle malattie interessate dalle procedure trapiantologiche;
- 12) collaborare con le autorità, con le istituzioni universitarie ed ospedaliere e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature (anche mediante acquisto, installazione e donazione delle stesse), sia eventualmente dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore di chiunque abbia problemi inerenti alle procedure trapiantologiche di sangue di cordone ombelicale;
- 13) essere di supporto al funzionamento del Registro IBMDR;

3. L'Associazione Territoriale può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con

apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione Territoriale può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione Territoriale infine, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associazione Territoriale

1. L'Associazione Territoriale (ADISCO Apuania Sezione Territoriale - ODV) ha carattere provinciale e promuove lo sviluppo ed il consolidamento dell'ADISCO in tutto il territorio di competenza, indirizzando e coordinando l'iniziativa associativa attraverso i suoi associati in collaborazione con la sede regionale del suo territorio, secondo un principio di sussidiarietà e di ambito territoriale.

2. Gli organi associativi territoriali, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'Associazione Territoriale nella sua dimensione.

3. L'Associazione Territoriale è un'organizzazione di volontariato dell'ADISCO - ODV, appartenente agli enti del Terzo settore, con competenza nell'ambito del territorio provinciale, comunque in area territoriale definita ed approvata dalla sezione regionale competente per territorio. Nella persona del Presidente o altro associato individuato dell'Organo di amministrazione, rappresenta la sezione alle Assemblee essendo socio ordinario dell'ADISCO-ODV Nazionale.

4. L'Associazione Territoriale gode di piena autonomia giuridico-amministrativa, patrimoniale e di responsabilità legale rispetto l'ADISCO-ODV Sede Nazionale. E' dotata di propri organi associativi e di un proprio statuto in conformità a quello predisposto dall'Associazione Nazionale e approvato dalla rispettiva Assemblea.

5. La Sezione territoriale si costituisce previa accettazione e autorizzazione da parte dell'Organo di amministrazione nazionale. La domanda deve essere presentata dalla Sezione Regionale territorialmente competente ed accompagnata dal relativo nulla osta.

6. L'Associazione Territoriale ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa da parte dei propri associati.

Deve garantire il funzionamento democratico e la corretta gestione dell'Associazione Territoriale, al fine di assicurare il pieno rispetto delle finalità associative nell'ambito del conseguimento degli scopi sociali; il pieno rispetto dell'immagine associativa dell'ADISCO - ODV, del logo ADISCO-ODV, le cui modifiche grafiche devono sempre essere concordate con l'Organo di amministrazione Nazionale.

L'Associazione Territoriale deve altresì indicare sotto il logo dell'ADISCO-ODV la dicitura di "Sezione Territoriale Apuania - ODV".

7. Il riconoscimento dell'Associazione Territoriale quale Sezioni Adisco dall'ADISCO ODV Sede Nazionale è subordinata al rispetto delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi nazionali.

Art. 6 Gli Associati

1. La Adisco Sezione Territoriale Apuania ODV - è costituita da coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo nonché dalle persone fisiche. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Gli Associati condividono le finalità della stessa e partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni e del Regolamento interno. Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide l'Organo di amministrazione. La domanda dell'aspirante dovrà contenere quanto richiesto al successivo comma 2.

I Soci possono essere Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Onorari.

Sono Soci Fondatori quelli che hanno promosso ed hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione Territoriale.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione Territoriale in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione Territoriale o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

L'appartenenza all'Associazione Territoriale ha carattere libero e volontario.

2. Il presente statuto vincola alla sua rigorosa osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. La qualifica di associato si ottiene con domanda scritta dell'interessato da inoltrare all'Organo di amministrazione Territoriale ed il versamento della quota associativa. La domanda dovrà contenere per ciascun firmatario:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- altre ed ulteriori informazioni che l'Organo di amministrazione potrà prevedere nell'eventuale modulo di adesione. La domanda di ammissione ad associato può essere esaminata solo se accompagnata dalla presentazione di un Socio

Fondatore o Ordinario. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, restituendo la quota versata.

3. La quota associativa a carico degli associati dell'ADISCO Sez. Ter. Adisco Apuania – ODV è annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Inoltre l'Organo di amministrazione stabilirà il termine entro il quale la quota dovrà essere pagata. Il puntuale pagamento della quota costituisce condizione essenziale per la conservazione della qualifica di "associato".
4. L'ammissione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione Territoriale in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Organo di amministrazione.
5. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione Territoriale.
6. Tutti gli associati hanno diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e per tutte le materie di competenza, nessuna esclusa.
7. Il diritto di voto spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che risultino iscritti da almeno tre mesi prima dell'adunanza, nelle modalità espresse al precedente punto 6.
8. Gli associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblee della Sede Territoriale e dell'ADISCO-ODV Sede Nazionale.
9. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
10. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione Territoriale, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
11. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione Territoriale alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dai volontari associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
12. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la

responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Decadenza dalla Qualità di Associato

1. La decadenza dalla qualità di associato avviene per:
 - decesso o per scioglimento dell'Associazione Territoriale;
 - dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione Territoriale in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di amministrazione;
 - mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dal regolamento o dalla delibera attuativa dell'Organo di amministrazione;
 - Espulsione: l'Organo di amministrazione delibera, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto, con eventuali regolamenti o con delibere assembleari di carattere generale. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea.
2. Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione Territoriale non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione Territoriale stessa.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione Territoriale sono:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) l'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Comitato Scientifico (eventuale)
 - d) l'Organo di Controllo (eventuale)
2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
2. Tutti gli associati hanno diritto di voto pari a uno se in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno tre mesi prima dell'adunanza. L'Associazione Territoriale deve avere un regolare libro soci (cartaceo, non informatico) e deve fornire documentazione di questo alla sede nazionale in caso di

richiesta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. La delega a rappresentare l'Associato in assemblea deve essere predisposta esclusivamente in forma scritta con la sottoscrizione del delegante se persona fisica.

3. In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione Territoriale;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti dell'Organo di amministrazione, determinandone il numero, e dell'Organo di Controllo se nominato;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) ratificare l'entità delle quote sociali annue e di eventuali ulteriori contributi stabiliti dall'Organo di amministrazione;
- g) deliberare il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione Territoriale; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
- h) deliberare l'acquisto dei beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati;
- i) deliberare su ogni altro argomento che l'Organo di amministrazione vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- j) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione Territoriale;
- k) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione Territoriale stessa.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati o l'Organo di Controllo se nominato; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 12 Nomina e composizione dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. L'Organo di amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione Territoriale.
2. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri incluso il Presidente, scelti fra gli associati.
3. I membri dell'Organo di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora un membro dell'Organo di amministrazione sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
Se vengono a mancare uno o più membri, l'Organo di amministrazione provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. L'Organo di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Attribuzioni dell'Organo di amministrazione

1. All'Organo di amministrazione spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione Territoriale.
2. All'Organo di amministrazione spetta inoltre:
 - a) coordinare le attività associative sul territorio provinciale indicato dalla sede regionale mediante i propri associati in manifestazioni ed eventi di rilevanza territoriale;
 - b) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
 - c) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione Territoriale ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) stabilire l'entità delle quote sociali annue e di eventuali ulteriori contributi da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea.
 - g) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - h) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione Territoriale;
 - i) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il

- regolare funzionamento dell'Associazione Territoriale oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione Territoriale; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
3. L'Organo di amministrazione può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici, in particolare può nominare al suo interno un Comitato scientifico. All'atto della nomina verranno determinati i compiti e i poteri di detto Comitato scientifico, le cui riunioni devono essere verbalizzate in apposito registro.
4. L'Organo di amministrazione può preparare e stilare un Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per meglio disciplinare il funzionamento e l'attività dell'Associazione Territoriale e può istituire un organo di stampa (Bollettino Notiziario) dell'Associazione Territoriale di divulgazione nel territorio di propria competenza.

Art. 14 Convocazione e validità dell'Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri o dell'Organo di Controllo se istituito.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche quarantotto ore prima del termine fissato per la riunione.
3. L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per partecipazione all'Associazione Territoriale. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione Territoriale o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni dell'Organo di amministrazione, sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.
5. E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Organo di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione Territoriale.
4. L'Organo di amministrazione può deliberare di dare mandato ad uno studio commerciale per i compiti di cui al precedente comma; tali rapporti verranno seguiti dal Tesoriere e dall'area amministrativa dell'Associazione Territoriale.

Art. 17 Il Comitato Scientifico

1. L'Organo di amministrazione può istituire un Comitato Scientifico, avente funzione consultiva, che può essere composto anche da persone non associate, ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione Territoriale.
2. Il Comitato Scientifico: definisce i protocolli scientifici inerenti gli scopi dell'Associazione Territoriale; favorisce i rapporti di collaborazione scientifica con analoghi enti esteri; suggerire indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione Territoriale in relazione a tutte le attività di studio e ricerca necessarie al conseguimento degli scopi. A tale scopo il Comitato collabora con l'Organo di amministrazione ed il suo Presidente, o un altro membro da questo designato, e può partecipare, dietro esplicito invito dell'Organo di amministrazione stesso alle sue sedute.
3. Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore. Il Comitato viene convocato dal suo Coordinatore in tempi idonei per lo svolgimento della attività, con libertà di forma e delibera a maggioranza.
4. L'eventuale compenso non obbligatorio, ai membri del Comitato, solo se non Soci, è determinato dall'Organo di amministrazione nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 18 L'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.
Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in

parte fra persone estranee all'Associazione Territoriale avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 Libri sociali

L'Associazione Territoriale deve tenere, a cura dell'Organo di amministrazione, i seguenti libri:

- libro degli associati,;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione Territoriale sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione Territoriale, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione Territoriale.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione Territoriale è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione Territoriale, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute alla Sede Regionale dell'Adisco-ODV o se non costituita alla Sede Nazionale Adisco-ODV, o ad altra organizzazione di volontariato che svolga stesse o analoghe attività d'interesse generale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento; o se non costituito, previo parere positivo dei tre quarti degli associati.

Art. 23 Lavoratori

1. L'associazione Territoriale può assumere lavoratori dipendenti che saranno retribuiti ai sensi dell'art. 16 D. Legislativo 117/2017; nonché può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 24 Arbitrato

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, e comprese quelle intercorrenti tra Associazione Territoriale e associati e associati tra di loro, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Massa, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irritale e secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina del Collegio medesimo. La sede dell'arbitrato sarà a Massa.

Art. 25 Convenzioni

1. Le eventuali Convenzioni tra l'Associazione Territoriale e le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 D.Lgs. n. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 26 Responsabilità dell'Associazione

1. L'Associazione Territoriale risponde, con le proprie risorse economiche dei danni causati per l'inosservanza delle Convenzioni e dei Contratti stipulati.

Art. 27 Assicurazione dell'Associazione

1. L'Associazione Territoriale può assicurarsi per i danni derivanti dalla responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 28 Pubblicità e Trasparenza

1. L'Organo di amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione Territoriale, con particolare riferimento a bilanci, e ai libri sociali obbligatori. Tali documenti devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, anche se conservati presso i professionisti dell'Associazione stessa.

Art. 29 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni e/o integrazioni e, in quanto compatibile, le norme del Codice Civile.

3 1018 IL QUALE 16 LUG. 2019
PERMANE

(*) PERMANE

